

Chieti, riconosciute malattie professionali a un operatore ecologico

14 Ottobre 2026



Il Tribunale di Chieti riconosce l'origine professionale delle patologie di un operatore ecologico e condanna l'Inail al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge. La sentenza, depositata il 21 settembre 2026, ha accolto il ricorso presentato dal lavoratore con l'assistenza dell'Inca Cgil di Chieti, riconoscendo un danno biologico complessivo del 14%.

La vicenda riguarda un dipendente della società San Giovanni Servizi, assunto nel 2000 e impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, con mansioni che comprendevano la guida degli automezzi e la movimentazione di sacchi, contenitori e bidoni.

Nel luglio 2023 il lavoratore aveva presentato domanda per il riconoscimento di due patologie: ernie discali lombari e tendinopatia del muscolo sovraspinoso sinistro. L'Inail aveva respinto le richieste, ritenendo non dimostrato il collegamento tra le malattie e l'attività lavorativa.

Decisiva la consulenza medico-legale

La valutazione dell'Istituto non è stata condivisa dal giudice del lavoro. Nel corso del procedimento, la consulenza tecnica d'ufficio e le testimonianze di colleghi che avevano lavorato a lungo con il ricorrente hanno contribuito a ricostruire le condizioni in cui veniva svolta l'attività professionale.

Dagli accertamenti è emerso che le mansioni comportavano una continua movimentazione manuale di carichi, con sollecitazioni ripetute a carico della colonna lombare e della spalla. Il consulente medico ha riconosciuto la natura professionale di entrambe le patologie, individuando nell'attività lavorativa il fattore preponderante. Le eventuali concause legate al naturale invecchiamento, secondo la valutazione riportata nella sentenza, non hanno avuto un ruolo determinante.

Il danno biologico complessivo è stato quantificato nel 14%, comprendendo anche la quota del 4% già riconosciuta in precedenza.

Il giudice ha quindi dichiarato il diritto del lavoratore a ricevere l'indennizzo in capitale previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 38/2000. L'indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, con il riconoscimento degli interessi legali dal 121° giorno successivo.

Inca Cgil: «Riconosciuta la fatica di un lavoro essenziale»

Soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Visco, direttore dell'Inca Cgil di Chieti, che ha seguito il lavoratore nel percorso di tutela.

«Questa sentenza conferma un principio che come patronato ribadiamo ogni giorno nel nostro lavoro: chi svolge per decenni mansioni gravose, come la raccolta dei rifiuti, non può vedersi negare il riconoscimento di malattie che sono il frutto diretto di quell'attività», dichiara Visco.

Il direttore dell'Inca Cgil sottolinea inoltre come il lavoratore sia stato accompagnato fino al giudizio dopo il diniego dell'Istituto, evidenziando le difficoltà che possono emergere quando il nesso causale tra patologie e attività professionale viene escluso in sede amministrativa.

«Il giudice ha dato il giusto peso alle testimonianze e agli accertamenti medico-legali, riconoscendo la reale fatica di un lavoro essenziale per le nostre comunità», aggiunge Visco.

L'Inca Cgil ribadisce infine l'impegno a sostenere lavoratrici e lavoratori nel percorso di riconoscimento delle malattie professionali, sia in sede amministrativa sia, quando necessario, davanti all'autorità giudiziaria.